

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 20

del 15/03/2023

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 186-205 DELLA L. 197/2022 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 18:23 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO (collegato in videoconferenza)	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA		X
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE (collegato in videoconferenza)	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO		X
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 22 - Assenti n° 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: ROVAI VIOLA, PAGNI CHIARA, PICCHIELLI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto una serie di norme volte a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio;

VISTO, in particolare:

- l'art. 1, c. 186 della suddetta legge, che prevede che *“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;”*;
- l'art. 1, c. 187-204 della suddetta legge, che disciplinano i vari aspetti della definizione suddetta (soggetti interessati, benefici della definizione agevolata, importi dovuti a seconda dello stato del ricorso, modalità di presentazione della domanda di definizione e relativi termini, modalità di pagamento, perfezionamento della definizione, ecc.);
- l'art. 1, c. 205 della suddetta legge, che prevede che *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.”*;

DATO ATTO che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge di Bilancio, risultano pendenti una serie di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali il Comune di Empoli è parte resistente;

CONSIDERATO che la normativa introdotta dal Legislatore deve essere inquadrata tra gli strumenti deflattivi del contenzioso, volti alla definizione di controversie già instaurate con possibilità di riduzione dei rischi sottesi al contenzioso, tempi di attesa dei pagamenti ed efficientamento delle risorse impiegate;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, provvedere ad adottare il regolamento di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, secondo quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1, c. 186-205 della L. 197/2022;

VISTO lo schema di regolamento di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), il quale fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, salvo differimenti che possono essere disposti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa col Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI:

- il D.M. Interno 13 dicembre 2022, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/03/2023;
- l'art. 1, c. 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*”;

RICORDATO, in tal senso, che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)*”;

VISTO l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023), in base al quale: “*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*”;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 13/03/2023;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Presenti	n.	22
Favorevoli	n.	19
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	3 (Cioni B., Masi, Baldi)

(assenti: Mannucci, Poggianti, Battini)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare il Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 1, c. 186-205 della L. 197/2022, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
 - di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Empoli del Regolamento approvato e alla trasmissione dello stesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, del presente Regolamento;
1. dare atto che il Regolamento in oggetto trova applicazione a far data dal 01/01/2023, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, citata in premessa;
2. provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/00 (TUEL);

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità e urgenza di provvedere alla regolamentazione in oggetto entro i termini previsti dalla normativa vigente,

Con successiva votazione e con voti :

Presenti	n.	22
Favorevoli	n.	21
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	1 (Baldi)

(assenti: Mannucci, Poggianti, Battini)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

